

TI_GERICHTE 38.2023.29 vom 26. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.29

FR: TI_GERICHTE 38.2023.29 du 26 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 38.2023.29 del 26 giugno 2023

Erwägungen

E. 1

L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

E. 2

Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

E. 3

Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività." L'art. 69 LADI stabilisce che "il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio". L'art. 70 LADI prevede che "il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa". 2.2. La Direttiva relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML), elaborata nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di autorità di vigilanza "provvede all'applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l'esecuzione della legge (art. 110 LADI)", contiene in particolare le seguenti indicazioni: " **OBIETTIVO L1** Questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione. (...). **Condizioni L8** Condizioni per la concessione di SPSS: • Il richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi (art. 13 LADI). • Non è stato possibile procurare all'assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI). • Il richiedente accetta un'occupazione fuori della propria regione di domicilio per evitare la disoccupazione. • L'assicurato subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3 LADI). (...). **Combinazione con il GI (art. 24 LADI) L34** Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non

deve variare ogni mese. (...). Combinazione con un'occupazione a tempo parziale L36 È possibile accordare SPSS in relazione a un'occupazione a tempo parziale. (...)" 2.3. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.4. In una sentenza 38.2012.50 del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) si è così espressa: " È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di far uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio." Infine, ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono una misura adeguata perché la scelta di una tale

professione richiama naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII) Nella sua sentenza, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti considerazioni: "(...) A proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio. Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 649-650: " En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément. L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires faibles et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré." Nella presente fattispecie il rappresentante dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il X._____ e Y._____ è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3'000.-- mensili (cfr. Doc. H). Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai sussidi per pendolari. (...)" In una sentenza 38.2013.25 del 7 agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al sussidio per le spese di soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico, nato nel 1976, che conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di fr. 10'833.-- e che ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di marzo 2013 e che, secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente salito fino a fr. 8'000.-- al mese. In quell'occasione il TCA ha stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del lavoro nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi era motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento, accettando un impiego fuori Cantone. In un'altra sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come maestro di sci, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un numero di ore settimanali di lavoro. Allo stesso risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014 a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone nell'attività di barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con garanzia di 10 ore settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al sussidio per soggiornante settimanale visto il guadagno assicurato del ricorrente di fr. 4'054.--. Questo Tribunale ha precisato che diversa sarebbe stata la situazione se l'assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito un guadagno intermedio di entità superiore. Le prestazioni richieste da un assicurato sono state rifiutate anche in una sentenza 38.2014.71 del 12 febbraio 2015. In quel caso si trattava di un calciatore professionista il quale, dopo avere cercato senza esito positivo un lavoro in un'altra formazione presso la quale svolgeva il proprio lavoro, ha trovato un impiego fuori Cantone, sempre quale calciatore conseguendo un salario notevolmente inferiore. Il TCA, dopo avere

constatato che il contratto aveva una durata sufficientemente lunga (11 mesi) per permettere il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale, ha lasciato aperta la questione di sapere se, tenuto conto del particolare settore professionale nel quale l'assicurato è attivo e dalla sua età, si tratta effettivamente di una rara opportunità di impiego, visto che essa è stata reperita a distanza di un solo mese dalla fine del precedente contratto di lavoro. Questo Tribunale ha poi sottolineato che il ricorrente era tenuto ad accettare l'occupazione in questione anche se il salario di fr. 3'500.-- mensili, era inferiore al 70% del guadagno assicurato, visto che egli percepiva le prestazioni di guadagno intermedio (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. i LADI), visto che questa prestazione colma parzialmente la grande diminuzione salariale rispetto a quanto era attivo prima di iscriversi in disoccupazione (cfr. art. 24 cpv. 1 e cpv. 4 LADI). Il TCA ha infine ritenuto decisiva per l'esito della vertenza la circostanza che il salario percepito dal ricorrente era estremamente ridotto (circa un terzo) rispetto al suo guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr. 160'000.-- presso il precedente datore di lavoro; cfr. doc. 3, doc. III). Questo Tribunale ha concluso che, considerato tale divario, l'assicurazione contro la disoccupazione, che già interviene versando all'assicurato la prestazione per guadagno intermedio, non è tenuta ad attribuire anche prestazioni a sostegno della mobilità geografica. In una sentenza 38.2022.63 del 17 ottobre 2022 il TCA ha confermato il rifiuto delle prestazioni, nel caso di un'assicurata, nata nel 1963, che aveva iniziato a svolgere un'attività lavorativa tramite un'Agenzia privata di collocamento di A., la quale l'aveva incaricata di svolgere delle missioni nel settore della ristorazione a B e a C. L'assicurata ha lavorato 104,50 ore in marzo conseguendo uno stipendio lordo di fr. 2'812.70 (cfr. doc. B); 72,08 ore in aprile conseguendo un salario lordo di fr. 1'823.91 (cfr. doc. C); 105,75 ore in maggio conseguendo un salario lordo di fr. 2'810.36 (cfr. doc. D) e 91,75 ore in giugno conseguendo un salario lordo di fr. 2'401.04 (cfr. doc. E). L'UMA ha negato all'assicurata il diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in quanto, da una parte, l'attività lavorativa in questione non le ha permesso di uscire dalla disoccupazione (cfr. punto L1 e L8 della Prassi LADI PML) e, d'altra parte, poiché il numero di ore lavorative variava di mese in mese, non è possibile combinare i SPSS con il guadagno intermedio (cfr. punto L34 della Prassi LADI PML). Questo Tribunale ha approvato l'operato dell'amministrazione. Infatti, anche volendo riconoscere che, considerata l'età dell'assicurata essa costituiva una rara opportunità di impiego, resta il fatto che il guadagno intermedio non era stabile visto che il numero di ore lavorative variava ogni mese (cfr. il punto 16 dei doc. B, C e E: " Bei uns können sich Personen für stundenweise Einsätze bewerben. Zu einem Einsatz kommt es nur, wenn der Einsatzbetrieb eine Person auch auswählt. Deshalb können wir keinen Beschäftigungsumfang garantieren, dieser kann dann zwischen 0% und 100% betragen. "). In dottrina, B. Rubin nel "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014, a proposito della possibilità di accordare il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale allorché l'assicurato consegue un guadagno intermedio si è così espresso: " La législation n'exclut pas un cumul entre la contribution et le gain intermédiaire. Le régime de l'assurance-chômage incite à prendre un emploi intermédiaire (obligation de diminuer le dommage à l'assurance). Un gain intermédiaire nécessitant un temps de déplacement de deux heures pour l'aller et idem pour le retour est encore considéré comme convenable et doit être accepté sous peine de sanction (16 N 40 ss). Toutefois, dans une optique de diminution du dommage à l'assurance, il est inapproprié d'encourager la mobilité géographique lorsque l'emploi trouvé ne permet pas de sortir du chômage. C'est pourquoi il se justifie de limiter les possibilités de cumul aux gains

intermédiaires d'une certaine importance (minimum 50% du gain assuré) et d'une durée suffisante (par exemple dès six mois de contrat de travail). S'agissant du calcul du montant de la contribution, il faudra tenir compte du montant le moins élevé entre la différence des gains apurés et des frais de déplacement, et ce en valeurs absolues, non en valeurs ramenées au taux d'occupation (ATF 111 V 279 consid. 5b p. 286." (pag. 503) 2.5. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa quale responsabile delle relazioni esterne e dello sviluppo presso la società _____ . Il contratto di lavoro prevede un'occupazione al 20% con un salario mensile lordo di fr. 1'500 fino al 30 giugno 2023. Essendosi l'assicurato impegnato a seguire da subito un corso per perfezionare la lingua francese, il contratto di lavoro prevede un aumento del tasso d'occupazione al 40% e del salario a fr. 3'000 dal 1° luglio 2023 e un aumento del tasso d'occupazione al 50% e del salario a fr. 4'000 dal 1° gennaio 2024 (cfr. allegato al doc.1). Nella domanda di sussidio del 2 marzo 2023 RI 1 ha indicato di essere disoccupato dal 27 gennaio 2023, che rientra al suo domicilio giornalmente e che l'utilizzo di un veicolo privato gli è indispensabile per avere "autonomia nella gestione delle mansioni aziendali" (cfr. doc.1). L'UMA ha negato all'assicurato il diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in quanto, da una parte l'attività lavorativa in questione non ha permesso a RI 1 di uscire dalla disoccupazione (cfr. punto L1 e L8 della Prassi LADI PML e doc. 2) e, d'altra parte, poiché l'assicurato non rientra nella categoria delle persone di una certa età e nella fattispecie del disoccupato di lunga durata, non è possibile combinare i SPSS con il guadagno intermedio (cfr. punto L34 della Prassi LADI PML e consid.1.3 e 1.4). Chiamato ora a pronunciarsi il TCA, richiamate la giurisprudenza e la dottrina e le direttive amministrative qui sopra riprodotte (cfr. 2.4 e 2.3), non può che approvare l'operato dell'amministrazione. Infatti, innanzitutto l'assicurato - nato nel 1977 ed avendo meno di cinquant'anni - non rientra in questo contesto nella categoria delle persone di una certa età (a proposito dell'art. 17 cpv. 4 LADI secondo cui " il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età ", Rubin, op. cit. pag. 221 Nr. 91 sottolinea che " Le Conseil fédéral n'a pas utilisé cette compétence. La seule libération en faveur des chômeurs âgés (quelle que soit la durée de leur chômage) repose sur une directive de l'OFIAMT (Circ. IC ch. marg. 102, janv. 1992; directive reprise ensuite par l'OFDE et le SECO) et concerne le devoir de rechercher du travail dans les six mois qui précèdent l'âge AVS de la retraite (l'âge ordinaire). "; sulla sanzione per insufficienti ricerche di lavoro nel caso di un'assicurata di 54 anni cfr. DTF 124 V 225 consid.

E. 6

e per altri lavoratori anziani STCA 38.2005.63 consid.2.7). Inoltre RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 27 gennaio 2023 e ha subito ritrovato un nuovo impiego, iniziando a lavorare dal 1° marzo 2023, per cui il guadagno intermedio non costituisce una rara opportunità per una persona il cui collocamento risulta difficile. In simili condizioni la decisione su opposizione del 19 aprile 2023 deve essere confermata, senza dovere ancora esaminare se il guadagno intermedio di fr. 1'500 da marzo a giugno 2023 (quando la durata complessiva dei sussidi è di sei mesi al massimo entro il termine quadro, cfr. art .68 cpv. 2 LADI) è "rilevante" ai sensi del punto L 34 della Direttiva (cfr. consid. 2.2). 2.6. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett.

a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.